



**Comune di Concordia sulla Secchia**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Delibera C.C. n. 60 del 17.12.2018**  
**(modif. con Delibera C.C. n. 76 del 17.12.2019)**  
**(modif. con Delibera C.C. n. 46 del 26.10.2021)**  
**(modif. con Delibera C.C. n. 57 del 18.12.2023)**  
**(modif. con Delibera C.C. n. 62 del 30.12.2024)**  
**(modif. con Delibera C.C. n. 13 del 18.06.2025)**

## **INDICE**

### **Capitolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Organizzazione del servizio
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

### **Capitolo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

### **Capitolo III – TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 7 - Trasporti funebri
- Art. 8 – Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni
- Art. 9 – Trasporti a carico del Comune
- Art. 10 – Vigilanza sui trasporti
- Art. 11– Orario dei trasporti
- Art. 12 – Percorso e corteo funebre
- Art. 13 – Trasporto a mano o a spalla
- Art. 14 – Trasferimento di salma e cadavere

### **Capitolo IV –CIMITERI**

- Art. 15 – Cimiteri comunali
- Art. 16 – Ammissione nel Cimitero
- Art. 17 – Apertura al pubblico
- Art. 18 - Pianificazione cimiteriale

### **Capitolo V – POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 19 - Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali
- Art. 20 - Custode cimiteriale
- Art. 21 – Manufatti
- Art. 22 – Fiori e arbusti
- Art. 23 – Lapidi, lastre, monumenti funebri, oggetti vari, tende, ingresso ai Cimiteri

### **Capitolo VI - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**

- Art. 24 - Sepulture comuni per inumazione
- Art. 25 – Fosse
- Art. 26 – Concessioni gratuite nei campi di inumazione
- Art. 27 – Tumulazione
- Art. 28 - Divieto di sovrapposizione
- Art. 29 – Tumulazione provvisoria e sosta temporanea
- Art. 30 – Esumazioni ordinarie
- Art. 31– Esumazioni straordinarie
- Art. 32 – Raccolta delle ossa e oggetti rinvenuti
- Art. 33 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 34 – Estumulazioni straordinarie

## **Capitolo VII – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI**

- Art. 35 - Oggetto e finalità
- Art. 36 - Creazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa
- Art. 37 - Dispersione delle ceneri
- Art. 38 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 39 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 40 - Affidamento personale delle ceneri
- Art. 41 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari
- Art. 42 - Controlli e sanzioni

## **Capitolo VIII – SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI**

- Art. 43 – Aree cimiteriali
- Art. 44 - Tipologia delle sepolture
- Art. 45 - Loculi individuali (o singoli)
- Art. 46 – Loculi per coniugi e loculi appaiati
- Art. 47 – Aree a cielo scoperto
- Art. 48 – Celle per resti ossei e ceneri
- Art. 49 – Arcate di famiglia
- Art. 50 – Cappelle di famiglia
- Art. 51 – Costruzioni
- Art. 52 – Concessioni
- Art. 53 - Durata
- Art. 54 – Uso strutture, decadenza, concessione a vivente
- Art. 55 - Modalità di pagamento
- Art. 56 - Disciplina dei rapporti
- Art. 57 - Obblighi
- Art. 58 – Lapidi, accessori, marciapiedi o zoccoli per fosse, manutenzione straordinaria di cappelle private
- Art. 59 - Domanda
- Art. 60 - Rinnovo concessioni di loculi e di celle
- Art. 60 bis - Riconcessioni di loculi
- Art. 61 - Rinnovo per cappelle di famiglia, arcate di famiglia e cieli scoperti a tempo determinato.
- Art. 62 - Permuta loculi
- Art. 63 - Rinuncia loculi a tempo determinato
- Art. 64 – Rinuncia e rimborso delle concessioni perpetue e/o a scadenza indeterminata di loculi
- Art. 65 - Rinuncia celle
- Art. 66 - Rinuncia a cappelle di famiglia, arcate di famiglia, cieli scoperti
- Art. 67 - Traslazione di cadaveri
- Art. 68 - Estinzione famiglia – Abbandono
- Art. 69 - Diritto al seppellimento
- Art. 70 - Esercizio del diritto d'uso per cappelle e arcate di famiglia
- Art. 71 - Divisione, Subentri
- Art. 72 - Estinzione delle concessioni
- Art. 73 – Revoca
- Art. 74 – Decadenza
- Art. 75 - Scadenza concessione e destinazione resti
- Art. 76 – Cessione temporanea del diritto d'uso di tomba
- Art. 77 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

## **Capitolo IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Art. 78 - Impianto elettrico

Art. 79 - Gestione

Art. 80 - Procedure

Art. 81 - Tariffa

Art. 82 – Manutenzione

Art. 83 - Divieti

Art. 84 - Pagamenti

## **Capitolo X – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 85 - Rifiuti

Art. 86 - Norma finale e di rinvio

Art. 87 - Entrata in vigore

## **Capitolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1 Il presente regolamento disciplina per i Cimiteri del capoluogo e delle frazioni la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di celle ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti le salme, i defunti o parti di cadavere ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del regolamento governativo di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10.09.1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

2 I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;

3 In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000.

4 Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### **Art. 2 - Organizzazione del servizio**

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

a) L'Ufficio di Stato Civile e la Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali comunali, per i servizi amministrativi e per il coordinamento dell'attività del personale addetto ai vari servizi funebri e cimiteriali e l'Ufficio Segreteria per la redazione delle concessioni a cura del dipendente assegnato ai Servizi Demografici.

b) L'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica.

c) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori, quelli classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica

b) il servizio di osservazione dei cadaveri

c) il recupero delle salme accidentate e relativo trasporto

d) l'inumazione nei campi comuni<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987,

- e) la cremazione <sup>2</sup>
- f) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la deposizione di ceneri nel cinerario comune o in mancanza nell'ossario comune nei casi di indigenza
- g) il feretro ed il relativo servizio funebre per i cadaveri di persone:
- sconosciute,
  - conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,
  - conosciute, quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od istituzioni che se ne facciano carico.
- h) altri casi individuati negli articoli seguenti del presente regolamento.
3. Il Comune con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
5. La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2' lettera g) punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dall'Ufficio Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Assistenza Sociale dell'Ente stesso.
6. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2' comma lettera g) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.
7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

## **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'ufficio Polizia Mortuaria / Servizi Cimiteriali viene conservato a disposizione del pubblico un esemplare del registro di cui all'art. 52 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 e presso il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri l'altro esemplare, perché possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali ed essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali sono inoltre consultabili al pubblico:
- copia del presente Regolamento Comunale

---

n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

<sup>2</sup>Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione ". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

- copia del Piano Cimiteriale quando adottato dall'Ente
  - l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri
  - copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie
  - copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno
  - copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca
  - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio on line.

## **Capitolo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri o presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dall'art. 12 e segg. del D. P. R. 10.09.1990 n.285 oltre che dall'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.
2. In apposito locale del Cimitero o di Istituto sanitario saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
  - a) morte in abitazione non adatta o nella quale sia pericoloso trattenerle.
  - b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.
  - c) ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.
  - d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.
3. L'ammissione in tali locali è autorizzata dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **Capitolo III – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 7 - Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa avente sede nel Comune o sede altrove purché in possesso dei prescritti requisiti normativi e della autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.
  2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre dovranno garantire che le richieste dei servizi siano evase in qualsiasi ora della giornata, compatibilmente con gli orari fissati dal Comune per detti trasporti. In caso di pluralità di commissioni di servizio, sarà tenuto conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi fra i richiedenti e le Autorità civili e religiose. È tenuta altresì a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
  3. Il trasporto dei feretri nell'ambito del Comune di Concordia Sulla Secchia di persone decedute nel territorio del comune stesso, anche se residenti altrove deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto. È a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
- Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del

servizio.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri relativi alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

5. A norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

### **Art. 8 – Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni**

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda di parte interessata.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto; nel caso di trasporto all'estero occorre fare riferimento alla documentazione prevista dalle norme in convenzione, dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla normativa regionale.

3. Al decreto deve essere successivamente unito l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere rilasciato dall'incaricato al trasporto funebre.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

5. I defunti provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

La Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

6. Il trasporto di cadavere, resti mortali, ossei o arti per altro Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura, dispersione o affido sono autorizzati con un unico decreto.

7. Il trasporto di resti mortali, ossei, ceneri e arti nel Comune o fuori, è autorizzato dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali e comunicato al Comune di destinazione.

8. L'autorizzazione al trasporto di defunti nel Comune o fuori Comune è soggetta ad un diritto il cui importo è stabilito da apposita delibera di Giunta Comunale;

### **Art. 9 – Trasporti a carico del Comune**

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara,



ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

#### **Art. 10 – Vigilanza sui trasporti**

1. A norma dell'art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

#### **Art. 11– Orario dei trasporti**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. L'ora del trasporto è stabilita dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, di volta in volta, anche in deroga agli orari sopraindicati, tenuto conto delle esigenze di servizio e di circostanze eccezionali, con riguardo alla priorità delle domande, in caso di più trasporti nella stessa giornata.

3. Non si effettuano trasporti nelle giornate festive.

In caso di più giorni festivi consecutivi, il trasporto sarà autorizzato nelle sole ore antimeridiane a partire dal secondo giorno festivo.

4. È possibile effettuare trasporto in giorno festivo per i trasferimenti in Comuni diversi da Concordia sulla Secchia e in ogni caso di destinazione al deposito di osservazione o obitorio e in caso di salme decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione o decedute durante il trasporto in Ospedale.

5. Il mezzo per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del feretro non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Art. 12 – Percorso e corteo funebre**

1. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'Ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Locale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.

2. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo in luogo diverso dall'abitazione o domicilio del defunto, dalla Chiesa o altro luogo in cui si celebrano le esequie funebri.

3. Il trasporto funebre di cadavere si conclude con la consegna del feretro agli addetti nel Cimitero o con destinazione fuori Comune.

#### **Art. 13 – Trasporto a mano o a spalla**

1. Il trasporto a braccia del feretro, ancorché su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi e previa autorizzazione scritta dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali:

a) quando l'itinerario da percorrere, per la sua particolare natura, non consenta l'impiego di carri funebri ordinari;

b) quando si vuole tributare al defunto speciali ed eccezionali onoranze.

2. I richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo. Anche nel caso di trasporto a mano o a spalla l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere sarà redatto dall'impresa funebre incaricata dalla famiglia.

#### **Art. 14 – Trasferimento di salma**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve

essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.<sup>3</sup>

## **Capitolo IV –CIMITERI**

### **Art. 15 – Cimiteri comunali**

1. Nel territorio del Comune sono previsti i seguenti cimiteri:

N.1 Cimitero Urbano Vecchio e Nuovo

N.4 Cimiteri Frazionali (San Giovanni, Santa Caterina, Vallalta, Fossa).

2. Ciascuno dei Cimiteri suddetti deve avere almeno un reparto destinato alla inumazione.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

### **Art. 16 – Ammissione nel Cimitero**

1. Nei Cimiteri comunali vengono accolti:

a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b. i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma che in vita avevano in esso l'ultima residenza;

c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura secondo atto concessorio o regolamento; i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso che abbiano manifestato il desiderio di essere sepolti nel Comune e per i quali venga presentata richiesta di sepoltura dai familiari aventi titolo;

d. altrettanto dicasi per parti di cadavere, arti, resti mortali indecomposti e ossei, e ceneri dei cadaveri sopra elencati;

e. i nati morti e gli esiti delle gravidanze interrotte che non abbiano destinazione diversa.

2. Nei campi da destinarsi all'inumazione di defunti di fede musulmana o di culti acattolici, vengono accolte persone decedute o residenti nel Comune ed i figli nati-morti o feti o prodotti abortivi di residenti nel Comune.

### **Art. 17 – Apertura al pubblico**

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

I predetti orari saranno portati a conoscenza dei visitatori mediante avviso da affiggersi all'entrata del Cimitero.

### **Art. 18 - Pianificazione cimiteriale**

1. Il piano cimiteriale è redatto in conformità alle norme contenute nel Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004"

---

<sup>3</sup>Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 (Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali)

In B.U.R. Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004)

## **Capitolo V – POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 19 - Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali**

1. Alla Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali sovrintende il Responsabile di Area che si avvale del servizio reso dal Responsabile del Procedimento,
  - per l'applicazione delle norme statali e regionali e del presente regolamento comunale ed in ogni altra disposizione di legge in materia, istruzioni, circolare, ecc. inerenti all'argomento;
  - per tutte le operazioni che si svolgono nel Cimitero, autorizzate o da autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, a cura del personale cui è fatto dovere;
  - per il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
  - per le costruzioni del Cimitero, in collaborazione con un incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale, affinché non si contravvenga alle disposizioni statali e regionali ed al presente regolamento;
  - per studiare e formulare proposte sulle questioni tecniche ed amministrative necessarie ed opportune per il regolare andamento del servizio;
  - per relazionare sulle provviste, opere, servizi, imprese appaltatrici secondo i capitolati e le norme statali e regionali e del presente regolamento;
  - per segnalare eventuali irregolarità, inadempienze ed insufficienze relative a quanto più sopra esposto.
2. La Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali cura il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e l'organizzazione delle operazioni cimiteriali disponendole nei confronti degli operatori cimiteriali.
3. Nell'esercizio delle loro attribuzioni il Responsabile di Area ed il Responsabile del sono coadiuvati da apposito personale tecnico e amministrativo.
4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento del personale vigente.

### **Art. 20 - Custode cimiteriale**

1. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei cimiteri urbani e periferici, nonché dei servizi che si svolgono all'interno di essi ed in particolare è disposto che debba essere presente ogni qualvolta si svolga un servizio funebre all'interno del Cimitero, al fine di ottemperare ad ogni adempimento previsto dalle sue funzioni.
2. Nel caso di gestione in concessione dei Cimiteri, a norma dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento, le attribuzioni del custode si intendono riferite al gestore.
3. Il custode/gestore ha i seguenti compiti:
  - per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto e l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere, che gli devono essere consegnati dall'incaricato al trasporto del feretro;
  - presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
  - sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria del Cimitero per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
  - iscrive sugli appositi registri, distinti per Cimitero, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal art. 52 del DPR n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme, di ceneri e di resti.Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Uffici

comunali e governativi.

Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, per essere lì conservato, restando l'altro presso l'Ufficio cimiteriale.

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione o vigila sull'apposizione degli stessi;
- vigila circa l'osservanza degli articoli 23, 57 e 58 del presente Regolamento;
- vigila le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dalla autorità competente, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegnerà copia agli Uffici comunali interessati;
- sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- vigila sull'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti da presente regolamento;
- sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori, le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- provvede alla rimozione dei fiori e corone appassite;
- si incarica della regolare pulizia del Cimitero e della gestione delle aree verdi;
- è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, ogni qualvolta ne sia richiesto dal Responsabile di Area e dall'Ufficio Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali;
- provvede a tutti gli adempimenti di cui sopra anche per tutti i Cimiteri comunali;
- redige apposito verbale per ogni operazione cimiteriale eseguita.

#### **Art. 21 – Manufatti**

1. Gli esecutori di manufatti all'interno del Cimitero devono essere debitamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Essi sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del comune o di terzi.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode/gestore.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripulito e ripristinato.

#### **Art. 22 – Fiori e arbusti**

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
2. I fiori appassiti saranno rimossi a cura del custode/gestore, così pure le ghirlande e le corone saranno rimosse dopo 48 ore dalla tumulazione della salma.
3. Detto materiale, dopo la rimozione dalla sepoltura, se non sarà richiesto dalle famiglie entro 48 ore, sarà considerato materiale di scarto e sarà cura del custode/gestore provvedere alla sua distruzione.
4. Gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati.

#### **Art. 23 – Lapidi, lastre, monumenti funebri, oggetti vari, tende, ingresso ai Cimiteri**

1. È fatto obbligo a tutti i concessionari o loro aventi titolo di provvedere al montaggio di lapide, lastra o eventuale monumento funebre su cui dovrà essere riportato con caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome e data di morte dei defunti tumulati. Per le lapidi e qualunque altra cosa posta sulle sepolture in muratura gli esecutori dell'opera sono tenuti ad osservare le disposizioni a cui fa riferimento l'art. 58 del presente regolamento.
2. Se rinvenute nei Cimiteri verranno rimosse sedie, sgabelli, scale e simili di privati.

3. È vietato ai privati di porre tende parasole nei pressi delle arcate cimiteriali; se collocate verranno rimosse.
4. Nei Cimiteri, di norma, si entra a piedi. È ammesso l'ingresso di mezzi atti a garantire la mobilità di persone disabili, biciclette condotte a mano, vetture o mezzi per carico e scarico materiale, che si assumeranno la responsabilità relative ad eventuali danni provocati.
5. È vietato l'ingresso agli animali.
6. All'interno dei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo.
7. È vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d'impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all'art.57 del D.P.R. n. 285/1990.

## **Capitolo VI - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**

### **Art. 24 - Sepolture comuni per inumazione**

1. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento (non rinnovabile); le stesse sono assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono a carico dei familiari i costi di inumazione, tranne i casi di cui alla legge n. 26/2001.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e dal regolamento regionale n. 4/2006.

### **Art. 25 – Fosse**

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo inoltre, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di decesso del defunto. Tali indicazioni potranno anche essere scolpite direttamente sul cippo, oppure in altra forma, purché non deteriorabile. A quanto sopra dovranno provvedere i familiari del defunto; in mancanza sarà cura dell'Amministrazione comunale adempiervi, ponendo le spese a carico dei familiari obbligati.
3. Nel caso di cippo pericolante a cui non sia provveduto da parte dei familiari, provvederà l'Amministrazione comunale, riservandosi il diritto di rivalsa sui privati.
4. Nel caso di copertura della fossa con manufatti in pietra, marmo, ecc., a norma dell'art. 2 del reg. regionale n. 4/2006, la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, deve essere pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

### **Art. 26 – Concessioni gratuite nei campi di inumazione**

1. Le concessioni per sepoltura nelle fosse dei campi di inumazione sono gratuite in tutti i Cimiteri comunali.
2. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita l'apposizione di manufatti diversi dal cippo regolamentare previsto dall'articolo 25.
3. All'atto della esumazione ordinaria della salma, il materiale non ritirato dai familiari entro il termine di gg. 90 sarà smaltito dal Comune.

### **Art. 27 – Tumulazione**

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, cella, cielo scoperto, arcata di famiglia,

tomba di famiglia, di cadavere, parti di cadavere, arti, ceneri, resti, nati morti ed esiti delle gravidanze interrotte.

2. In luogo della inumazione, i cadaveri possono essere tumulati.
  3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capitolo VIII del presente regolamento.
  4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990 ed al regolamento regionale n. 4/2006.
  5. È fatto divieto di intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba, al fine di non compromettere la stabilità delle costruzioni, ed inoltre per non incorrere nei divieti previsti dalle disposizioni sanitarie.
- Qualsiasi intervento di natura straordinaria dovrà comunque essere preventivamente disposto con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 28 - Divieto di sovrapposizione**

1. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- Tutte le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai cadaveri tumulati provvisoriamente in attesa di destinazione definitiva.

### **Art. 29 – Tumulazione provvisoria e sosta temporanea**

1. È consentita la tumulazione provvisoria in loculi liberi se a causa di evento naturale di forza maggiore (es. sisma) non sia possibile seppellire il defunto in sito di cui risulti assegnatario al seppellimento secondo atto concessorio o regolamento.
2. È consentita la sosta temporanea in loculi liberi all'ultimo piano per defunti da cremare a seguito funerale o seppelliti in sepolcri da liberare per tumulazione, a seguito funerale, di ulteriore defunto. La sosta temporanea avrà durata compatibile con il tempo strettamente necessario ad autorizzare la cremazione.
3. È consentita la sosta temporanea in loculi liberi di defunti traslati da loculo oggetto di intervento di bonifica, su indicazione dell'AUSL, per il tempo strettamente necessario.
4. La tumulazione provvisoria non è comunque consentita quando nel Cimitero ci sono ancora loculi a disposizione, anche se non sono in posizione gradita dai richiedenti la tumulazione.

### **Art. 30 – Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie delle salme inumate si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, in qualsiasi periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Area con proprio provvedimento.  
Tale provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio ed al Cimitero con congruo anticipo.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si provvede alla raccolta delle ossa e, salvo diversa disposizione dei familiari aventi titolo, verranno conferite nell'ossario comune.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo o fascia di campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Tranne il caso di persona appartenente a famiglia bisognosa, i costi della esumazione ordinaria sono a carico nell'ordine: degli eredi, dei parenti più prossimi, dei richiedenti o di coloro che fanno domanda o dichiarano per la destinazione del defunto esumato.

#### **Art. 31– Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario decennale di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, con autorizzazione della Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale adeguatamente formato del Comune.  
La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. A norma dell'art. 12 della L.R. n. 19/2004, le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
4. Le esumazioni saranno eseguite nelle ore più confacenti alle esigenze di servizio, da stabilirsi dalla Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali.
5. I costi delle esumazioni straordinarie sono a carico dei familiari richiedenti.

#### **Art. 32 – Raccolta delle ossa e oggetti rinvenuti**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comunale.
2. Nei casi in cui coloro che vi hanno interesse ne facciano richiesta, i resti ossei potranno essere tumulati; in questi casi le ossa devono essere racchiuse in una cassetta di zinco come prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, che dovrà recare l'indicazione del nome e della data di morte del defunto a cui appartengono.
3. Gli oggetti rinvenuti in occasione delle esumazioni saranno consegnati ai famigliari presenti che sottoscriveranno ricevuta; in assenza dei famigliari saranno consegnati all'Ufficio Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, che ne curerà la consegna o lo smaltimento per disinteresse decorsi 90 giorni dall'invio.
4. In caso di disinteresse circa la sistemazione di resti esumati il Comune provvede autonomamente e, salvo non sia necessaria ulteriore inumazione di indecomposto, si procede a deposito nell'ossario/cinerario comune previa conservazione per 2 anni senza che venga richiesta altra destinazione.

#### **Art. 33 - Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Area con apposito provvedimento.

Tale provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio ed al Cimitero con congruo anticipo.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatto salvo quanto previsto per le esumazioni dall'art. 31, comma 3 del presente regolamento.

5. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure raccolti in cassette di zinco da destinare in altro sito cimiteriale previa domanda degli interessati e corresponsione della tariffa.

6. Nel caso di incompleta scheletrizzazione, il trattamento dei resti mortali osserva quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.

#### **Art. 34 – Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite essendo trascorsi meno di dieci anni se i loculi sono aerati o meno di venti anni se i loculi sono stagni.

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari aventi diritto, dietro autorizzazione della Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, per cremazione o per trasferimento del feretro in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. Anche le estumulazioni straordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatto salvo quanto previsto per le esumazioni dall'art. 31, comma 3 del presente regolamento.

4. I costi delle estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a carico nell'ordine: dei richiedenti o di coloro che fanno domanda o dichiarazione per la destinazione del defunto estumulato.

### **Capitolo VII – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI**

#### **Art. 35 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, delle norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98 e della Legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 36 - Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa**

a) Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla cremazione

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico curante o necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.



b) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 79 citato.
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

c) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004.  
Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;
2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti e ossei rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
3. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione con provvedimento del Responsabile di Area in base alla Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998.

**Art. 37 - Dispersione delle ceneri - Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del:
    - ♦ Comune del luogo di decesso;
    - ♦ Comune di residenza del defunto;
    - ♦ Comune ove sono già state tumulate le ceneri;
  2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto;
  3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
  4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
  5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
    - a) disposizione testamentaria;
    - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
    - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
    - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta
- n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle

proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione con firma dei congiunti autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;

6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;

7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

La richiesta deve essere inoltre corredata da:

- ♦ una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;

- ♦ l'Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private;

8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma;

9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata:

- a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
- d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune;

### **Art. 38 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. Nel Comune di Concordia sulla Secchia la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
- b) nel fiume Secchia o altri corsi d'acqua presenti sul territorio;
- c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in aree private;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. È vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorché biodegradabile.

5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, a pagamento, mediante interrimento delle sole ceneri.

### **Art. 39 - Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- tumulata all'interno del Cimitero anche nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 40.

#### **Art. 40 - Affidato personale delle ceneri**

Modalità di presentazione della domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, come previsto dall'art. 37, comma 5, del presente regolamento.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo le ceneri siano conferite al cinerario o ossario comune.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### **Art. 41 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari**

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in

colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione;

2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno;

3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;

4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico- sanitario.

#### **Art. 42 - Controlli e sanzioni**

1. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.

3. Per quanto riguarda le sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

### **Capitolo VIII – SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI**

#### **Art. 43 – Aree cimiteriali**

1. Nel Piano Regolatore dei Cimiteri, dopo avere provveduto alla delimitazione dei prescritti campi d'inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione in muratura del seguente tipo:

- a sistema di tumulazione individuale;
- tumulazioni individuali appaiate;
- per costruzione di celle-ossario per la conservazione dei resti ossei e ceneri anche provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni;
- aree da concedersi a privati per la costruzione a cura del privato di sepolcri (cielo scoperto);
- idem per Cappelle di famiglia.

2. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione ovvero adeguamento del Piano regolatore dei Cimiteri, su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale.

#### **Art. 44 - Tipologia delle sepolture**

Nei cimiteri comunali sono previste le seguenti specie di sepoltura:

1) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:

- a) loculi per tumulazione individuale;
- b) loculi singoli appaiati anche per coniugi, da prevedere nei piani di nuove costruzioni, o diversamente, per coniugi, n. 2 loculi a tumulazione individuale uno accanto all'altro o sovrapposti;
- c) celle-ossario per tumulazioni di cassette di resti ossei o ceneri;
- d) qualsiasi altra struttura muraria preesistente, destinata a sepoltura, non meglio specificabile, ma tuttavia non in contrasto con i criteri di costruzione e di tumulazione previsti dal DPR n. 285/1990 e dal R.R. n. 4/2006, nonché dal presente regolamento.

2) Sepoltura gratuita, concessa con deliberazione della Giunta Comunale, in loculo individuale, di durata tale da permettere 99 anni di seppellimento, da stabilire nella deliberazione stessa, per le salme di persone che in vita si resero benemerite e/o ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale;

3) Sepoltura mediante concessione gratuita di fossa ordinaria in campo di inumazione, per anni 10.

#### **Art. 45 - Loculi individuali (o singoli)**

1. Per loculo individuale si intende un loculo con capacità di tumulazione di una sola salma, la cui concessione ha durata di anni 30 o 40 a scelta del richiedente;
2. È consentita per i loculi all'ultimo piano o per i loculi della galleria inferiore del Vecchio Urbano, compatibilmente con la disponibilità di un congruo numero di loculi nei vari piani a favore delle sepolture a seguito di decesso, la concessione a favore di arti, resti mortali indecomposti e ossei, ceneri, per la durata di 30 anni non escludendosi la tumulazione di feretro.

#### **Art. 46 – Loculi per coniugi e loculi appaiati**

1. Per loculi destinati a coniugi si intende numero due loculi singoli, l'uno accanto all'altro o sovrapposti, contenenti ciascuno un solo cadavere, la cui concessione prevede la durata di anni 40 o 50 a scelta del richiedente.
2. Il Comune concede tali tombe compatibilmente con la disponibilità di un congruo numero di loculi nei vari piani a favore delle sepolture a seguito di decesso.
3. I loculi appaiati, anche per coniugi, sono concessi per 40 o 50 anni a scelta del richiedente.

#### **Art. 47 – Aree a cielo scoperto**

1. Per area a cielo scoperto si intende una porzione di terreno all'interno del perimetro del Cimitero comunale e di quelli frazionali, delimitata secondo una metratura che non potrà superare le indicazioni date dall'Ufficio Tecnico comunale e contenute in un progetto di lottizzazione dell'appezzamento preso in considerazione. Dette aree possono essere concesse in numero non superiore a due appaiate.
2. Tali aree si distinguono in:
  - a) Area tumulazione semplice, che prevede la tumulazione di una sola salma in una costruzione in muratura eretta sull'area stessa.
  - b) Area a tumulazione doppia (in senso verticale) che prevede la tumulazione di numero due salme una sopra l'altra, in una costruzione come al punto a), purché ciascun feretro sia accessibile dall'esterno.
3. Per detto tipo di concessione è previsto un importo doppio rispetto a quello di cui al punto a).
4. Nel cielo scoperto concesso in perpetuo e/o a tempo indeterminato, il concessionario, o suoi aventi titolo, possono chiedere ulteriore seppellimento di cadavere, con raccolta resti del cadavere sepolto da almeno 20 anni, rinunciando all'originaria concessione ed a seguito di stipula di nuova concessione a 60 anni a tariffa al momento vigente.
5. Non è previsto alcun rimborso a carico dell'ente per la rinuncia alla concessione.
6. Nelle more della costruzione delle sepolture, non è consentita l'inumazione di feretri nell'area stessa.
7. Nel momento in cui decedono una o entrambe le persone per le quali l'area era stata concessa e vengono sepolte altrove, la concessione decade, senza diritto ad alcun rimborso.

#### **Art. 48 – Celle per resti ossei e ceneri**

1. Nei cimiteri comunali sono previste arcate composte da cellette destinate alla sola tumulazione di resti ossei e ceneri, la cui concessione avrà durata di anni 30 o anche di 40 per ceneri di defunti attuali.

Alla scadenza della concessione anche rinnovata non sarà possibile ulteriore concessione per i medesimi defunti già tumulati in celle concesse nei Cimiteri di questo Comune.
2. La concessione per ossa o ceneri di defunti già seppelliti a terra da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20 anni avrà ad oggetto celle del Cimitero Nuovo Urbano e del Cimitero

di Vallalta dal 5° piano a salire e celle dei Cimiteri di Santa Caterina, San Giovanni e Fossa dal 6° piano a salire.

3. Allo scadere del termine delle concessioni medesime i resti ossei o ceneri saranno andranno nell'ossario/cinerario comune, sempre che non sia richiesta altra destinazione.

4. Le celle potranno contenere, compatibilmente con lo spazio a disposizione, anche ulteriori resti ossei e ceneri di qualunque defunto.

#### **Art. 49 – Arcate di famiglia**

1. È consentita la concessione di più loculi attigui in senso verticale costituenti arcata di famiglia per 99 anni ed a tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Nei casi di rinuncia alla concessione il Comune ne disporrà in base alle esigenze di quel momento.

#### **Art. 50 – Cappelle di famiglia**

1. Nei Cimiteri comunali possono essere concesse aree non superiori a mq.15 per la costruzione di Cappelle di Famiglia da concedersi per una durata non superiore ad anni 99.

2. Dette aree saranno preventivamente delimitate da un progetto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ed appositamente codificate.

3. Il costo di dette aree è determinato in un importo fisso al metro quadro, come da tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 51 - Costruzioni**

1. Nei Cimiteri di cui si fa menzione nel presente regolamento può essere concesso su area e per la costruzione di sepolture da parte di privati, solo il diritto d'uso di tale area mediante concessione.

2. Ogni costruzione o quant'altro inerente ad opere murarie destinate ad accogliere cadaveri, parti di cadavere, arti, resti mortali indecomposti e ossei, ceneri, nati morti ed esiti delle gravidanze interrotte, sarà eseguita su tali aree ad opera dei privati concessionari, i quali ne conserveranno la proprietà fino allo scadere della concessione.

3. La durata della concessione di aree destinate alla costruzione di tombe a cielo scoperto sarà di anni 60, quelle destinate alla costruzione di Cappelle di famiglia sarà di anni 99.

4. Allo scadere della concessione, ai concessionari o aventi titolo uscenti sarà corrisposto un rimborso per la costruzione, da stabilirsi in base alle tariffe che saranno vigenti, tenuto conto dello stato di conservazione della costruzione medesima.

#### **Art. 52 – Concessioni**

La sepoltura privata è una concessione amministrativa.

In forza di essa il Comune concede al privato l'uso, per un periodo di tempo determinato, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso o di aree all'interno del Cimitero.

#### **Art. 53 - Durata**

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) Concessioni di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: ANNI 30 o 40 a scelta del richiedente

b) Concessioni di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per viventi: ANNI 30 o 40 a scelta del richiedente

c) Concessioni di n. 2 loculi costruiti dal Comune per sepoltura di coniugi: ANNI 40 o 50 a scelta del richiedente

- d) Concessioni di n. 2 loculi costruiti appaiati dal comune per sepoltura di n. 2 cadaveri: ANNI 40 o 50 a scelta del richiedente
- e) Concessioni di aree per tombe a cielo scoperto: ANNI 60
- f) Concessioni di aree per Cappelle di Famiglia: ANNI 99
- g) Concessioni di Arcate di famiglia: ANNI 99
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto di costruzione della Cappella di famiglia deve essere indicato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, ferme restando le disposizioni di carattere generale riguardo ai criteri di costruzione, di cui al Capitolo VIII del presente regolamento.
- 3. Le sepolture private non possono in alcun caso avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

#### **Art. 54 - Uso strutture, decadenza, concessione a vivente**

- 1. Le sepolture costruite dal Comune vengono date in concessione solo in occasione del decesso (ovvero della presenza di un defunto da tumulare).
- 2. Sono fatte salve le eccezioni previste a favore di coniugi e viventi di cui al presente regolamento.
- 3. Si dispone inoltre che le richieste di concessione di sepoltura nei Cimiteri comunali saranno accolte per la sola tumulazione di cadaveri e non anche per la sola tumulazione di resti indecomposti o ossei, o ceneri salvo quanto previsto dall'art. 45 del presente Regolamento.
- 4. Fatti salvi i casi di rinnovo, permuta, rinuncia, per le concessioni di loculi o aree per cielo scoperto, la sopraggiunta raccolta resti e/o cremazione, estumulazione, seppellimento in altra sede dell'avente diritto alla sepoltura determina la decadenza della concessione con liberazione dal sito anche di altri eventuali defunti presenti; in caso di riconcessione la decadenza deriva dallo spostamento del cadavere del defunto avente diritto alla sepoltura indicato nella concessione o, se non indicato, comunque tumulato nel loculo; nel cielo scoperto la tumulazione delle ceneri dell'avente diritto alla sepoltura, indicato nella concessione, non determina decadenza della stessa ma non consente di tumulare nel posto assegnato altro cadavere oltre alle ceneri.
- 5. Fatti salvi i casi di rinnovo, rinuncia, per le concessioni di celle, la sopraggiunta estumulazione o seppellimenti in altra sede degli aventi diritto alla sepoltura determina la decadenza della concessione.
- 6. È ammesso l'utilizzo delle strutture per la sepoltura di feretri, per la tumulazione di resti mortali indecomposti e ossei, ceneri di qualunque defunto e arti compatibilmente con lo spazio a disposizione;
- 7. È ammessa la concessione di loculo per futuro cadavere di persona vivente compatibilmente con la disponibilità di un congruo numero di loculi nei vari piani a favore delle sepolture a seguito di decesso.

#### **Art. 55 - Modalità di pagamento**

- 1. Il corrispettivo della tomba, della cella e anche delle operazioni cimiteriali potrà essere versato:
  - a. in una unica soluzione, unitamente alle spese di stipula del contratto e delle eventuali operazioni cimiteriali;
  - b. in misura rateale, secondo le seguenti modalità:
    - i. importo minimo rateizzabile definito ragionevolmente in considerazione dell'importo complessivamente dovuto;
    - ii. importo minimo della singola rata Euro 100,00;
    - iii. il versamento della rata dovrà essere mensile e senza interruzioni;

iv. il numero massimo delle rate verrà definito ragionevolmente in considerazione dell'importo complessivamente dovuto:

Per ogni altro aspetto della rateizzazione non previsto dal presente articolo, si fa riferimento al Regolamento generale delle entrate comunali

2. Le rateizzazioni andranno richieste dal richiedente entro il termine fissato per il pagamento, e oltre tale data non potranno più essere concesse.

3. Al richiedente di una concessione, che risulti inadempiente alla scadenza del pagamento anche per una singola rata a seguito di rateizzazione, è prevista la diffida con cui il Responsabile di Area richiede, tramite apposito sollecito, il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento, pena la decadenza del beneficio. A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio il Responsabile di Area ordina l'estumulazione/traslazione di quanto contenuto nella sepoltura, con le modalità previste dal presente Regolamento, con costi a carico del richiedente la concessione, ritornando la concessione alla disponibilità cimiteriale. La traslazione/estumulazione in tali casi potrà essere evitata solo se il richiedente la concessione provveda al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto, entro la data prevista per l'operazione cimiteriale.

4. È previsto l'eventuale recupero coattivo del credito, nei casi di mancato versamento delle somme richieste, così come disciplinato dal regolamento vigente per la disciplina dell'entrate comunali;

#### **Art. 56 - Disciplina dei rapporti**

1. La concessione del diritto d'uso della sepoltura è un atto unilaterale della Amministrazione comunale.

2. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario o suoi aventi titolo sarà prevista nell'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri, in quanto applicabili.

#### **Art. 57 - Obblighi**

1. Ai concessionari o suoi aventi titolo del diritto d'uso delle sepolture comunali è fatto obbligo di provvedere, a loro spese, alla installazione delle lapidi, lastre o eventuali monumenti funebri.

2. È altresì fatto obbligo, a loro spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria, in solido e decoroso stato, dei manufatti e delle strutture avute in concessione o costruite su aree avute in concessione.

3. Quanto previsto ai commi precedenti è esteso anche alle fosse dei campi comuni.

#### **Art. 58 – Lapidi, accessori, marciapiedi o zoccoli per fosse, manutenzione straordinaria di cappelle private**

1. I loculi vuoti dovranno essere coperti provvisoriamente con un pannello in polistirolo o materiale simile, posto in verticale e fissato in maniera adeguata e consona ai luoghi.

2. I loculi occupati dovranno essere chiusi, a supporto delle lapidi, a seconda dell'uso comune di ogni cimitero, con:

- muretti in mattoni ricoperti da malta per il Cimitero di Vallalta (edificio storico e nuovo), il Cimitero di Fossa (edificio storico e nuovo), il Cimitero di San Giovanni, il Cimitero del



Capoluogo (Vecchio e Nuovo Urbano);

- lastre in cemento ancorate in quattro punti tramite piastre metalliche a "L" alle pareti del vano loculo con perni filettati e sigillate con poliuretano espanso per il Cimitero di Santa Caterina (edificio nuovo ed edificio storico).

3. Al fine di garantire la stabilità della lapide ed evitare possibili distacchi, anche in conseguenza di eventi calamitosi, ogni singola lapide da montare, in sito di nuova concessione, non potrà ricoprire contemporaneamente più di 1 loculo attiguo.

Ogni lapide da montare dovrà essere fissata al supporto retrostante o alle pareti dei loculi mediante borchie o fermi metallici in un numero minimo di quattro, due superiori e due inferiori.

4. I loculi di nuova concessione andranno ricoperti con lapidi da montare incassate nel vano loculo:

a) dovrà essere lasciata una fuga di cm. 1/1,5, stuccata a calce in modo da garantire la tenuta;

b) la lapide sarà posta all'interno del fronte del tombino per una profondità pari a quella dei muri di separazione tra i loculi;

È consentita l'applicazione di cornici e davanzali.

5. Non saranno consentite le lapidi da montare posizionate sul filo del loculo, di nuova concessione, (è escluso il cimitero di Vallalta, edificio nuovo) con davanzale a sbalzo sporgente.

6. Gli accessori (portafiori e portalampane) applicati alle lapidi non potranno superare una sporgenza di 10 cm dal fronte lapide stesso. Tutti gli accessori dovranno essere opportunamente ancorati al davanzale o alla lapide.

7. I vasi portafiori dovranno garantire buona tenuta e non dovranno essere riempiti con fiori oltre alla normale capienza.

8. Per le fosse di inumazione è ammesso un marciapiede/zoccolo lungo il perimetro della lapide in cemento o marmo.

9. I concessionari o loro aventi diritto sono responsabili del rispetto delle norme vigenti al momento del montaggio, nonché del garantire un fissaggio adeguato alla superficie muraria in modo da prevenire cadute accidentali e dovranno assicurare il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle lapidi e della loro stabilità.

10. I concessionari o loro aventi causa sono responsabili di danni verificatisi a persone o cose causati da incidenti dovuti a noncuranza od a fissaggi male eseguiti.

11. Per le cappelle private, se interessate da interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la modifica/sostituzione dei materiali esistenti (infissi, manti di copertura, finitura esterna, intonaci, colore, ecc...), occorre Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42/2004.

## **Art. 59 - Domanda**

1. Per ottenere la concessione del diritto d'uso di una sepoltura del Comune o di area cimiteriale, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune con la indicazione dell'oggetto della richiesta e la sua individuazione precisa nel Cimitero.

2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo della concessione relativa entro il termine assegnato.

3. Al pagamento del corrispettivo seguirà la stipula della concessione con decorrenza dalla domanda.

## **Art. 60 - Rinnovo concessioni di loculi e di celle**

1. Si intende per rinnovo il "prolungamento" della data di scadenza di concessione valida per i seguenti casi:

a) concessione riguardante n. 2 loculi dov'è seppellito un coniuge o riguardante loculi appaiati per consentire il seppellimento nell'altro loculo per 30 anni del coniuge o dell'altro soggetto defunto successivamente. Il prolungamento verrà dunque calcolato per entrambi i loculi. Il rinnovo può essere richiesto solo in occasione del seppellimento del secondo coniuge o secondo defunto;

b) riutilizzo per una volta del loculo, anche appaiato, per seppellimento di cadavere a seguito raccolta resti di cadavere seppellito da almeno 20 anni; tale riutilizzo è applicabile, consentendo 30 anni di seppellimento di ulteriore cadavere, anche per i loculi soggetti a ulteriore scadenza ex art. 102 del precedente Regolamento adottato con delibera di C.C. n. 13 del 29.01.1990; se il loculo è appaiato il prolungamento verrà calcolato per entrambi i loculi; se viene seppellito cadavere ai sensi dell'art. 45 secondo comma potrà calcolarsi il rinnovo per garantire 30 anni di seppellimento. Il rinnovo può essere richiesto solo in occasione del seppellimento del defunto;

c) permettere un prolungamento per altri 10 anni di concessione a 30 scadente dall'anno 2019 e per altri 10 anni di concessione a 40 anni per i loculi appaiati o per coniugi, scadente dall'anno 2019. Il rinnovo può essere richiesto nell'anno che precede la scadenza della concessione

d) per garantire 20 anni o 30 anni di seppellimento del cadavere dalla data di morte, se non siano applicabili i casi indicati ai punti a), b) e c); è sempre fatta salva la liberazione dei loculi prima della scadenza per cremazione e traslazione nei casi previsti. L'istituto del rinnovo non è applicabile per garantire i 30 anni di seppellimento se si sia optato per l'alternativa ammessa per i casi a) b) e c)

e) permettere un prolungamento della concessione di loculi vicini (affiancati, sotto o sopra) a loculo/i oggetto di riconcessione per allinearne la scadenza;

2. In alternativa al rinnovo si potrà:

per il caso a) mantenere l'originaria scadenza purché permetta un seppellimento per almeno 20 anni di entrambi i coniugi o dei defunti nei loculi appaiati; è sempre fatta salva la liberazione dei loculi prima della scadenza per cremazione e traslazione nei casi previsti;

per il caso b) mantenere l'originaria scadenza purché permetta un seppellimento per almeno 20 anni del defunto ulteriore; è sempre fatta salva la liberazione del loculo prima della scadenza per cremazione e traslazione nei casi previsti;

per il caso c) liberare il loculo per cadaveri sepolti da almeno 20 anni fatta sempre salva la cremazione o traslazione nei casi previsti.

Per i casi a), b) e d) in mancanza della richiesta di rinnovo o della liberazione per traslazione o cremazione dei cadaveri seppelliti da meno di 20 anni il Responsabile di Area, con proprio provvedimento, procede alla liberazione del loculo con inumazione del cadavere e resto indecomposto in campo comune con costi a carico del concessionario e la deposizione dei resti ossei e ceneri nell'ossario comune salvo diversa richiesta di destinazione, restituendo la concessione alla disponibilità cimiteriale.

Il rinnovo (proroga) decorre dal giorno successivo alla scadenza della concessione e si calcola per gli anni occorrenti moltiplicandoli per un trentesimo del valore attuale del loculo a 30 anni; per i loculi appaiati si farà riferimento ad un quarantesimo della tariffa attuale dei loculi doppi per anni 40.

3. È possibile chiedere il rinnovo (prolungamento) di concessione ancora valida di cella a 30 anni scadente dall'anno 2020.

Il rinnovo si chiede nell'anno che precede la scadenza e decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della concessione.

Il rinnovo si calcola per i 10 anni occorrenti moltiplicandoli per un trentesimo del valore

attuale della cella a 30 anni.

4. Allo scadere del periodo di concessione eventualmente rinnovata ai sensi di questo articolo il loculo tornerà a disposizione del Comune.

5. Il rinnovo è richiesto dal concessionario o, alla sua morte, dagli aventi diritto o in mancanza di costoro ed in riferimento al defunto, rispettivamente, dal coniuge o unito civilmente superstite o in mancanza, dai figli e genitori, ed in subordine parenti fino al 6° grado; in caso di più aventi titolo pari grado il rinnovo può essere richiesto anche in nome e per conto di tutti gli altri.

#### **Art. 60 bis - Riconcessioni di loculi**

1. Si intende per riconcessione la stipula di una concessione che - decorrendo dalla data di scadenza del precedente vincolo - permette l'utilizzo di loculi per un periodo massimo complessivo di anni trenta.

2. La riconcessione si calcola per gli anni occorrenti (fino ad un massimo di 30) moltiplicandoli per un trentesimo del valore attuale del loculo a 30 anni. Per i loculi appaiati si farà riferimento ad un quarantesimo della tariffa attuale dei loculi doppi per anni 40.

3. L'istituto della riconcessione è espressamente escluso per celle, cappelle di famiglia, arcate di famiglia e cieli scoperti.

4. La riconcessione potrà essere applicata ai loculi occupati da feretro la cui concessione risulti scaduta escludendosi pertanto l'istituto del rinnovo di cui al precedente articolo, applicabile alle concessioni ancora valide.

5. La riconcessione è alternativa all'estumulazione di cui all'art. 33 del presente Regolamento e permette il mantenimento dei defunti presenti nel loculo e l'eventuale riutilizzo con tumulazione di un ulteriore feretro, garantendo (previa raccolta resti di eventuale cadavere seppellito da almeno 20 anni o cremazione) 30 anni di seppellimento. Per il riutilizzo del loculo si applicano le disposizioni che l'art. 60 prevede richiamando l'art. 45,2° comma.

6. Della possibilità di prolungare l'uso di loculi mediante riconcessione si dà notizia agli interessati mediante affissione di avviso ai cimiteri, sul proprio sito istituzionale ed in occasione delle informazioni che gli operatori della Polizia Mortuaria / Servizi Cimiteriali forniscono per le estumulazioni. Non è esclusa la possibilità, a discrezione degli stessi operatori, d'invio di comunicazioni scritte ai concessionari, loro aventi causa od agli interessati quando non risulti particolarmente gravosa la loro identificazione.

7. L'ordinanza del Responsabile di Area di cui all'art. 33 del presente Regolamento regola le estumulazioni dai loculi scaduti salvo che siano oggetto di riconcessione.

8. La domanda di riconcessione può essere formulata da chiunque vi abbia interesse.

9. Le condizioni e modalità per l'ammissione alla riconcessione sono stabilite con delibera di Giunta.

10. Il termine ultimo per il deposito delle domande di riconcessione è riportato negli avvisi ed informative.

11. In caso di loculi strutturalmente appaiati, la riconcessione sarà possibile esclusivamente per il blocco di loculi. In caso di loculi oggetto di un'unica concessione, la riconcessione sarà possibile anche per uno solo di essi. Nel caso di un loculo ammesso a beneficiare della riconcessione e collegato ad altro loculo destinato al coniuge - per il quale sia stato già negoziato un rinnovo - in deroga al divieto di prolungamento consecutivo al primo, si permette un ulteriore ed ultimo rinnovo entro i limiti temporali del loculo ammesso alla riconcessione anche del loculo concesso al coniuge sebbene già prolungato, così da

allineare i due loculi ad un unico termine finale.

12. L'istituto della permuta di cui all'art. 62 non è applicabile ai loculi oggetto di riconcessione.

13. La rinuncia di loculi oggetto di riconcessione prima della scadenza del termine non dà diritto a rimborsi e deve essere esperita nei modi e forme di cui al successivo art. 63 n. 1 e n.3.

#### **Art. 61 - Rinnovo per cappelle di famiglia, arcate di famiglia e cieli scoperti a tempo determinato.**

1. Si intende per rinnovo il prolungamento di concessione valida di cappelle di famiglia e arcate di famiglia per altri 99 anni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dell'originaria concessione.

Il rinnovo permette la riutilizzazione dei posti disponibili anche previa raccolta resti dei defunti seppelliti da almeno 20 anni.

2. Si intende per rinnovo il prolungamento di concessione valida di Cieli scoperti per altri 60 anni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dell'originaria concessione.

Il rinnovo permette la riutilizzazione dei posti disponibili anche previa raccolta resti dei defunti seppelliti da almeno 20 anni.

3. Al rinnovo per aree verrà applicato l'importo fisso al metro quadro previsto dal tariffario vigente al momento del rinnovo, mentre per le concessioni riguardanti manufatti realizzati dal Comune verrà applicato l'importo previsto dal tariffario vigente al momento del rinnovo.

4. Il rinnovo si applica a seguito richiesta presentata nell'anno che precede la scadenza della concessione.

5. Il rinnovo è richiesto dal concessionario o suoi aventi titolo; in caso di pluralità di aventi titolo pari grado il rinnovo può essere richiesto anche in nome e per conto di tutti gli altri.

#### **Art. 62 - Permuta loculi**

1. È possibile richiedere la permuta di loculo concesso al 4° o 5° piano con loculo al 1°, 2° e 3° piano, inoltre è possibile richiedere l'avvicinamento (un loculo accanto all'altro o sovrapposti) di sepolture di coniugi o della sepoltura di coniuge alla tomba concessa eventualmente al coniuge vivente. È possibile altresì richiedere la permuta in loculo di qualunque piano sito in struttura ripristinata a causa di evento di forza maggiore (es. sisma). Il Comune si riserva di riconoscere tali permuta compatibilmente con la disponibilità di un congruo numero di loculi nei vari piani a favore delle sepolture a seguito di decesso.

2. La permuta viene concessa mantenendo la durata della concessione originaria e comporta a carico del richiedente il pagamento di un sovrapprezzo per il cambiamento di piano o galleria inferiore e superiore del loculo calcolato decurtando l'importo già versato con la concessione originaria dal valore attuale del nuovo loculo in riferimento al periodo residuo; se il valore del nuovo loculo è inferiore all'importo originario non è previsto alcun rimborso a carico dell'Ente.

3. È a carico del richiedente avente diritto anche ogni altra spesa per la traslazione del feretro.

Qualora si rendesse necessario, va comunque ripristinata la tenuta del feretro medesimo mediante rifascio.

4. Alla morte del concessionario la permuta può essere richiesta dagli aventi titolo; se vi sono più pari grado tale richiesta può essere presentata da un avente diritto il quale dichiara che gli altri pari grado sono informati e consenzienti.

#### **Art. 63 - Rinuncia loculi a tempo determinato**

1. La richiesta di estumulazione di cadavere, anche per traslazione o cremazione, equivale a rinuncia del loculo pur se contenente altri resti o ceneri; altrettanto dicasi per

l'estumulazione di resti e ceneri da loculo la cui concessione non preveda un diverso assegnatario al seppellimento. Sono fatti salvi i casi previsti di riutilizzazione del loculo con rinnovo della concessione o permuta.

2. Non è previsto nessun rimborso a carico dell'Ente.

3. L'estumulazione, da cui deriva la rinuncia, è richiesta dagli aventi titolo ai sensi dell'art.69 del presente Regolamento.

#### **Art. 64 – Rinuncia e rimborso delle concessioni perpetue e/o a scadenza indeterminata di loculi**

1. Ai concessionari o aventi diritto di loculo perpetuo e/o a scadenza indeterminata è data facoltà di rinunciare alla concessione del loculo a loro concesso, dopo avere disposto per la sistemazione delle salme e resti in esse contenuti. Non è previsto alcun rimborso a carico dell'Ente.

2. L'estumulazione, da cui deriva la rinuncia, è richiesta dagli aventi titolo ai sensi dell'art.69 del presente Regolamento.

#### **Art. 65 - Rinuncia celle**

1. La richiesta di estumulazione di resti ossei e ceneri, anche per traslazione o cremazione delle ossa, equivale a rinuncia della cella divenuta libera.

2. Non è previsto alcun rimborso a carico dell'Ente.

3. L'estumulazione, da cui deriva la rinuncia, è richiesta dagli aventi titolo ai sensi dell'art.69 del presente Regolamento.

#### **Art. 66 - Rinuncia a cappelle di famiglia, arcate di famiglia, cieli scoperti**

1. A seguito della richiesta di rinuncia non è previsto alcun rimborso a carico dell'Ente per il prezzo della concessione sia perpetua e/o a tempo indeterminato sia a tempo determinato nonché per il valore del manufatto. La rinuncia del concessionario o suoi aventi titolo obbliga i soggetti legittimati a liberare il manufatto oggetto di concessione. In caso di cieli scoperti il concessionario o suoi aventi titolo sono obbligati a rimuovere eventuali manufatti interrati e al ripristino del terreno rendendolo calpestabile.

2. Se il concessionario o suoi aventi titolo di una cappella di famiglia o arcata di famiglia intendono rinunciare alla relativa concessione, nel disporre per la destinazione dei defunti, in esse collocati, è possibile chiedere di

avere in concessione, per la traslazione e tumulazione di cadaveri, loculi situati al 4° piano per il Cimitero del capoluogo ed al 5° piano per i Cimiteri frazionali. Tali loculi saranno concessi compatibilmente con la disponibilità di un congruo numero di loculi a favore delle sepolture a seguito di decesso e per un numero di anni residuale che consenta il seppellimento per anni 30 dalla data del decesso del cadavere da tumulare. La tariffa dovuta è calcolata in proporzione alla durata residuale occorrente in riferimento al valore attuale di loculo a 30 anni.

3. È fatta salva per l'Ente la valutazione della convenienza all'accettazione della rinuncia.

#### **Art. 67 - Traslazione di cadaveri**

1. È ammessa la traslazione di un feretro nei seguenti casi:

- permuta;
- per feretro proveniente da loculo rinunciato in quanto non sia applicabile la permuta;
- per destinazione dell'ulteriore feretro in loculo riconcesso ai sensi dell'art. 60 bis comma 5;
- per richiesta di rinunciare alla concessione di loculo a favore di concessione di cielo

scoperto, arcata di famiglia o cappella di famiglia;

- a seguito di concessione di cappella di famiglia, arcata di famiglia e cielo scoperto per destinare i defunti già seppelliti altrove;
  - destinazione di defunti che, a causa di evento naturale di forza maggiore (es. sisma), sono stati seppelliti in strutture diverse rispetto a quelle gradite o concesionate ma inagibili;
  - per defunti sepolti nella medesima cappella o arcata di famiglia;
2. È sempre ammessa la traslazione:
- per destinazione fuori Comune;
  - per resti e ceneri;
  - da manufatto a fossa, praticando nella cassa metallica opportune aperture, per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione;
  - da fossa a manufatto con rifascio del feretro in contenitore di metallo chiuso ermeticamente;
  - per avvicinare coniugi anche per destinazione nella medesima cappella di famiglia o arcata di famiglia purché sia ammesso al seppellimento in quel manufatto.
3. La traslazione può essere richiesta purché vi sia il consenso scritto all'estumulazione come previsto dall'art. 69 del presente Regolamento.

#### **Art. 68 - Estinzione famiglia – Abbandono**

1. In caso di sepoltura abbandonata per "morte" del concessionario e aventi diritto, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza per estinzione della famiglia, alla eventuale rimozione degli oggetti pericolanti. Potrà quindi disporre ex novo della sepoltura, previa sistemazione dei resti in essa contenuti.
2. In caso di abbandono per "incuria", il Comune provvederà così come esposto più sopra solo dopo avere diffidato secondo le formalità di legge i componenti la famiglia del concessionario affinché adempiano ai loro doveri ed eserciterà nei confronti di questi il diritto di rivalsa per le spese sostenute.
3. Le disposizioni del comma precedente valgono anche per i concessionari irreperibili, risultanti tali da attestazione del Responsabile del Procedimento, a seguito di opportune e approfondite ricerche anagrafiche.
4. In entrambi i casi di abbandono e laddove non sia possibile risalire agli aventi diritto dell'uso del manufatto, il Responsabile di Area attiverà la procedura per la dichiarazione di decadenza delle concessioni su dette sepolture. Tale provvedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione di appositi avvisi.

#### **Art. 69 - Diritto al seppellimento**

1. Il diritto al seppellimento in tutte le cappelle di famiglia e arcate di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia entro i gradi di parentela previsti dal Codice Civile, salvo i casi in cui il concessionario abbia limitato l'uso non oltre un certo grado di parentela o a determinati soggetti, e comunque ad ulteriori persone espressamente indicate dal concessionario medesimo.
2. Alla morte del concessionario il diritto a richiedere i seppellimenti di ulteriori soggetti non parenti del concessionario si trasmette agli aventi titolo; tale richiesta di ulteriore seppellimento di soggetto non parente non deve contrastare con la volontà del concessionario originario di escludere determinati soggetti e viene presentata da un avente diritto con dichiarazione che gli altri pari grado sono informati e consenzienti;
3. L'estumulazione, ordinaria e straordinaria, richiede il consenso di tutti i parenti più prossimi della persona sepolta in caso di concessione valida.
4. Il diritto al seppellimento nei loculi e cieli scoperti è riservato alla persona indicata dal concessionario ed all'ulteriore defunto indicato in occasione dell'eventuale rinnovo della concessione.

5. Alla morte del concessionario il diritto ad indicare il defunto da seppellire, se eventualmente non individuato dal concessionario originario stesso, o a seguito di rinnovo della concessione, si trasmette agli aventi titolo; tale richiesta di ulteriore seppellimento di soggetto non parente non deve contrastare con la volontà del concessionario originario di escludere determinati soggetti e viene presentata da un avente diritto con dichiarazione che gli altri pari grado sono informati e consenzienti.

6. È fatto sempre salvo e dunque sempre riconosciuto il seppellimento del defunto indicato in concessione come avente diritto in tal senso a prescindere da chi richiede la tumulazione.

#### **Art. 70 - Esercizio del diritto d'uso per cappelle e arcate di famiglia**

1. Ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 285/1990, il diritto d'uso delle sepolture private collettive (cappelle, arcate di famiglia) si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. È ammessa l'estumulazione di cadavere sepolto da almeno 20 anni per consentire una nuova tumulazione in occasione del decesso. In tal caso è dovuto il pagamento al Comune di una tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale, corrispondente al valore del loculo a 30 anni in base al piano dove è posta la tomba riutilizzata. La nuova tumulazione può essere richiesta dal concessionario o suoi aventi causa nel rispetto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 69.

3. Rimane inalterata la durata della concessione.

#### **Art. 71 - Divisione, Subentri**

1 Più concessionari o loro aventi titolo possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari o loro aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari o loro aventi titolo possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. Tali richieste sono recepite e registrate dalla Polizia mortuaria/Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari o aventi titolo di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. Sono aventi titolo, alla morte del concessionario, nell'ordine di precedenza come descritto:

- a. coniuge o unito civilmente del concessionario al momento del suo decesso;
- b. figli e genitori del concessionario;
- c. nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario
- d. nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
- e. parenti del concessionario in linea collaterale, di grado in grado, fino al 6°.

7. Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini di tutti gli oneri derivanti tra cui quelli di manutenzione.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo Ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Responsabile di Area provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 72 - Estinzione delle concessioni**

1. Le concessioni relative a sepolture private si estinguono, in ogni caso, per scadenza del termine della concessione, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.
2. Sono fatti salvi i diritti dei concessionari o aventi titolo previsti dalle leggi in vigore al momento dell'estinzione.

#### **Art. 73 – Revoca**

1. La revoca può essere esercitata dal Comune quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse.
2. I concessionari o aventi diritto hanno diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti o ceneri nel nuovo sito.

In tal caso ai concessionari o aventi titolo sarà corrisposto un rimborso equivalente al valore del loculo in quel momento, calcolato solo per la durata residua loro spettante. Nel caso di loculo occupato da cadavere, i concessionari o aventi diritto hanno il diritto di ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

#### **Art. 74 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile di Area anche nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ed agli obblighi di comunicazione;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La decadenza non comporta alcun rimborso a carico del Comune.

#### **Art. 75 - Scadenza concessione e destinazione resti**

1. Allo scadere della concessione anche eventualmente rinnovata, il sepolcro, la celletta o l'area tornano a disposizione del Comune.
2. Il concessionario o suoi aventi titolo dovranno disporre per la sistemazione dei defunti seppelliti; qualora non venisse fatto il Comune provvede autonomamente sistemando quanto contenuto, nel manufatto, in campo, per i resti indecomposti, o nell'ossario/cinerario comune previa conservazione per 2 anni senza che venga chiesta altra destinazione.



#### **Art. 76 – Cessione temporanea del diritto d'uso di tomba**

1. Il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere in alcun caso ceduto a terzi.

Nel caso di necessità di tumulare un cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel Cimitero il Responsabile di Area può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario o aventi titolo.

2. La cessione del diritto d'uso è temporanea e gratuita.

3. La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa possa avere fini di speculazione.

4. Il diritto d'uso ceduto con le modalità di cui all'articolo precedente è revocabile non appena si rende disponibile un loculo da concedersi in via definitiva, ovvero non appena sarà terminata la costruzione di nuovi loculi.

5. Nel frattempo al concessionario temporaneo o aventi titolo della tomba assegnata si trasmettono automaticamente le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

#### **Art. 77 - Sepulture private a tumulazioni pregresse**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non si sia rinvenuto il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

### **Capitolo IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Art. 78 - Impianto elettrico**

1. Nei piani di costruzione delle opere murarie destinate alle sepolture nei cimiteri comunali è compreso l'impianto elettrico atto al servizio della illuminazione votiva.

#### **Art. 79 - Gestione**

2. L'amministrazione comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle tombe in muratura e delle fosse per inumazioni in tutti i Cimiteri comunali in gestione diretta.

#### **Art. 80 - Procedure**

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva i concessionari o aventi titolo delle sepolture o i parenti o eredi del defunto o chiunque ne abbia interesse indirizzeranno domanda al Comune.

2. Il Comune fornirà il servizio suddetto provvedendo all'allacciamento della lampada votiva all'impianto elettrico ivi compresa la fornitura di ogni accessorio necessario.

3. L'utente o i suoi aventi causa possono presentare dichiarazione di rinuncia o di reintestazione accompagnata, quest'ultima, da firma di consenso del nuovo intestatario.

4. Alla morte dell'utente, un avente titolo, un erede od ogni altro soggetto interessato deve entro 30 giorni dichiarare la reintestazione pena la sospensione del servizio.

#### **Art. 81 - Tariffa**

La spesa del servizio di illuminazione votiva è stabilita in tariffa determinata dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'utente.

Detto costo comprende un contributo fisso per l'allacciamento, accessori compresi, da

pagarsi una volta sola, e un canone annuale di utenza da pagarsi per intero indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ne è fatta richiesta.

#### **Art. 82 - Manutenzione**

Al ripristino dell'allacciamento, quando sia interrotto per apertura della sepoltura a causa di operazioni funebri da eseguirsi in essa o per permuta del loculo, provvede il Comune senza alcun addebito per l'utente, come pure alla sostituzione delle lampade o di quant'altro inerente il servizio, guastatosi per cause non imputabili all'utente.

#### **Art. 83 - Divieti**

1. È fatto divieto di provvedere personalmente o a mezzo di terzi privati a qualsiasi intervento su impianti di illuminazione votiva, né tantomeno sottrarre lampade o quant'altro da sepolture non di pertinenza.
2. Per i danni arrecati per avere contravvenuto alla presente norma, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa, salvo diverse azioni o provvedimenti da adottarsi in base alla normativa vigente.

#### **Art. 84 - Pagamenti**

1. Al 1° gennaio di ogni anno di utenza, gli utenti o loro aventi causa saranno tenuti a provvedere al pagamento anticipato del rinnovo del canone previsto dall'art. 81 per il successivo periodo 01/01 – 31/12 entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello scadere del termine, pena la sospensione del servizio di illuminazione.
2. L'interruzione del collegamento elettrico sarà eseguita a cura del personale comunale a ciò abilitato.

### **Capitolo X – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 85 - Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

#### **Art. 86 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, al Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 ed alle Direttive Regionali e della legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 87 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, salvo diversa data deliberata, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.